

STATUTO

**G.H.C. GLOBAL HEALTH
CARE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA MARIO D'ADDUZIO
62-70

Numero REA: FG - 275834

Codice fiscale: 03806080713

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

La Cooperativa potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utile e necessaria per l'attività sociale, con divieto dell'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, di raccolta del risparmio presso il pubblico e di intermediazione mobiliare e finanziaria, nonché di ogni altra attività per il cui esercizio sia richiesta apposita autorizzazione.

La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, emettere strumenti finanziari, purché privi di diritti amministrativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod. civ.". ".

* * * * *

Gli elementi e l'organizzazione della società sono disciplinati dalle norme di funzionamento contenute nello Statuto qui di seguito riportato.

Statuto delle norme di funzionamento sociale.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' corrente con sede nel comune di Foggia la Società cooperativa sociale denominata "G.H.C. GLOBAL HEALTH CARE - Società Cooperativa Sociale a r.l.", in sigla "G.H.C. Soc. Coop. Soc. a r.l.", all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese; spetta invece ai soci di decidere il trasferimento della sede in altro Comune da quello indicato all'articolo 1. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e si intenderà prorogata di anno in anno salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico ed oggetto)

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n.381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della istruzione e formazione, a favore di bambini, adulti, anziani e disabili, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa, ferma restando la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, alle condizioni di legge e di quelle che verranno stabilite, in ottemperanza alle norme, dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

In particolare la cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

-organizzazione e gestione di: servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria anche realizzata in centri di servizio, allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; servizi sanitari e di assistenza sul territorio; attività e servizi di telesoccorso e teleassistenza, nonché servizi di soccorso a mezzo di ambulanze, altri automezzi e mezzi meccanici (servizio di eli-soccorso, primario e secondario, di aero-taxi sanitario, ecc.) ad ammalati e feriti; attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita, al fine di promuovere benessere, rispondere alle necessità quotidiane e gestire situazioni di disagio;

-servizi di consulenza organizzativa ed informatica per l'implementazione di sistemi di gestione dell'emergenza sanitaria (telesoccorso, anche mediante GPRS, satellitare, ecc.). Attività di assistenza tecnica ed informatica per sistemi di soccorso per l'emergenza sanitaria territoriale ("118") e attività di protezione civile.

-organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

-gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione socio-sanitaria;

-intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

-gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

-recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

-educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

-gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite, ambulatori, poliambulatori cliniche, studi medici, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, strutture termali, case di vacanza marine e montane, campeggi,

e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- formazione professionale nei settori dei servizi sociali; la elaborazione e applicazione, per i settori di cui all'oggetto sociale, di modelli di organizzazione e gestione di impresa innovativi, anche con l'ausilio di strumenti tecnologici, informatici (web, telemedicina, ecc,) e biomedicali;
- gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione complementare e di aggiornamento delle professioni sanitarie e assistenziali in genere, in ordine all'assistenza globale della persona;
- organizzazione e gestione di convegni, congressi, seminari di studio e aggiornamento, conferenze, stages, corsi e programmi annuali di attività formativa, nei settori e per le attività innanzi indicate.
- sostegno, lo sviluppo e la promozione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale attraverso la gestione e sviluppo di attività della formazione professionale, del sistema duale, di alternanza scuola lavoro, di apprendistato e di alta formazione; interventi di ricerca e sviluppo in collaborazione con le imprese per mantenere aggiornati i repertori delle qualifiche professionali, interventi volti a favorire la mobilità dei giovani nel contesto internazionale, interventi di stimolo a politiche di orientamento e di partecipazione, anche in via sussidiaria, a reti territoriali di orientamento; interventi di studio, confronto e informazione, sull'integrazione tra politiche formative e del lavoro, azioni di comunicazione delle attività del sistema della formazione professionale, delle imprese e dei sistemi produttivi che partecipano allo sviluppo dei percorsi formativi; studi e ricerche sui temi sopra esposti, azioni volte allo sviluppo di competenze e saperi tramite metodi, situazioni e strumenti innovativi; azioni di ricerca, sviluppo ed erogazione di servizi attraverso nuove metodologie didattiche, nuovi ambienti di apprendimento, in presenza e a distanza (FAD);
- progettazione, realizzazione e gestione di progetti formativi e di orientamento prevalentemente di interesse comunitario, statale, regionale e provinciale rivolti principalmente ai servizi alla persona;
- progettazione, realizzazione e gestione di altre iniziative

finalizzate alla creazione e gestione di servizi e di attività capaci di favorire la crescita economica, mediante interventi di potenziamento delle risorse del territorio anche attraverso attività seminariali, ricerche di settore, attività congressuali e manifestazioni;

-erogazione di servizi formativi, servizi orientativi e servizi connessi all'inserimento lavorativo e alle politiche attive del lavoro previste dalle normative di settore anche in collaborazione con strutture di servizio o soggetti a ciò proposti;

-svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica verso operatori, sia pubblici che privati, per la programmazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di progetti e interventi, coerenti con le politiche territoriali di sviluppo economico, del lavoro e della formazione professionale e tali da incentivare la diffusione dell'innovazione tecnologica e la crescita economica del territorio;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

-servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

-servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

-creazione e gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

-organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

-riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utile e necessaria per l'attività sociale, con divieto dell'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, di raccolta del risparmio presso il pubblico e di intermediazione mobiliare e finanziaria, nonché di ogni altra attività per il cui esercizio sia richiesta apposita autorizzazione.

La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, emettere strumenti finanziari, purché privi di diritti amministrativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod. civ.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: soci operatori, soci sovventori e soci volontari.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro retribuito. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, i soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese, purché autorizzate preventivamente e documentate, la loro utilizzazione deve essere adoperata in maniera complementare e mai sostitutiva rispetto a quella degli operatori professionali; gli

stessi sono iscritti in una apposita sezione del libro soci;

c) soci sovventori persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 5 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera d'ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo d'inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura in ogni modo non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali, può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta in ogni caso l'attribuzione dei ristorni nelle forme d'aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo d'inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-

mento e dalla delibera d'ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera d'ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio d'amministrazione può deliberare il provvedimento d'esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 10.

Art. 6 (Domanda d'ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda d'ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
 - a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa d'ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda d'ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
 - c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
- Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-

sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- * la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- * la trasformazione della società;

- * il trasferimento della sede sociale all'estero;

- * la revoca dello stato di liquidazione;

- * la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- * le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- * la proroga del termine;

- * l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con comunicazione recapitata a mano, controfirmata per ricevuta dal socio.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, mancando tale adempimento, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che sono soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote come per legge:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- g) da riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge

16 dicembre 1977 n. 904.

Art. 21 Ristorno

L'Assemblea, in sede d'approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nella seguente misura:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale ordinaria nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie cedute dai soci sovventori;

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 20.

La quota di utili, eventualmente non assegnata, ai sensi delle precedenti lettere, deve essere destinata ai fondi mutualistici. Le riserve di cui alle precedenti lettere non potranno giammai essere ripartite tra i soci, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 12 dicembre 1977 numero 904.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo;
- d) le deliberazioni di cui all'art. 18 dello Statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 25.

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si preferisca per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.189 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a ciascun socio, oppure a mezzo comunicazione via fax, oppure con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima, e occorrendo, della seconda convocazione, (che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione), da affiggersi nel locale della sede sociale, ossia con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza; in ogni caso la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando sono presenti

almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 23 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei presenti fisicamente all'assemblea o delegati, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per i quali è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 27 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che sono iscritti da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti (Cooperatori, volontari e sovventori).

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei soci presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non avviene, quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di cinque, scelti tra i soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, il segretario ed, eventualmente, un Vice Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

I componenti del Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad essi conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia d'ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità d'esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio d'Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

L'Organo Amministrativo, con apposito atto di delega, può affidare in via esclusiva ad uno o più dei suoi componenti:

- gli adempimenti correlativi ai rapporti di natura tributa-

ria, previdenziale, assicurativa, antinfortunistica con la C.C.I.A.A. e altri Enti pubblici e del personale dipendente;
- gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e salute nell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni ed adempimenti previsti dai D.P.R. 547/55 e 303/56 e dal D.Lgs 626/94 modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/96, designando la persona incaricata quale amministratore preposto e datore di lavoro.

Sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo:

- la redazione del progetto di bilancio;
- la redazione dei progetti di fusione e scissione.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo se istituito, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 35 (Rappresentanza)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è attribuita la rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, salva diversa disposizione prevista dai soci all'atto della nomina. Gli stessi rappresentano la società cooperativa anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 36 (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla legge si procederà alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, con requisiti, competenze, composizione e doveri a norma di legge.

All'infuori dei casi previsti dalla legge, qualora lo ritengano opportuno, altresì, i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo ed il revisore esercitano altresì la revisione legale dei conti.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati

tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 22, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

* * * * *

Non essendovi nient'altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

La parte dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.